

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5527 del 17/10/2017
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL RIO CODA IN COMUNE DI CANOSSA (RE) - CODICE PROCEDIMENTO RE17T0032 - RICHIEDENTE IRETI SPA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5743 del 17/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciassette OTTOBRE 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

---

Pratica N. 22624/2017

**OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL RIO CODA IN COMUNE DI CANOSSA (RE) - CODICE PROCEDIMENTO RE17T0032 - RICHIEDENTE IRETI SPA**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

**VISTE le disposizioni in materia:**

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed

integrazioni a leggi regionali”, in particolare Capo II del Titolo II, “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;

- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 “Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, e in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 “Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8 della L.R. 2/2015”;
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 “Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ...”

**EVIDENZIATO** inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al Nulla Osta Idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

**PRESO ATTO:**

- della domanda in data **28/07/2017** presentata dalla ditta **IRETI Spa** C.F./Partita IVA **01791490343** tendente ad ottenere la concessione per l’occupazione di area di pertinenza demaniale del **Rio Coda** in Comune di **Canossa (RE)** località **Castello di Canossa**, identificata al NCT di detto Comune al Foglio 18 area non censita a fronte della particella 130, ad uso **scarico acque di fognatura**.

**VERIFICATO:**

- che sul B.U.R.E.R. n. 239 in data 23/08/2017 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dalla L.R. N. 7/2004 non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell’art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l’importo dovuto per l’espletamento dell’istruttoria della domanda di concessione;

**ACCERTATO:**

- che i terreni interessati ricadono in area compresa nel sito di Rete Natura 2000 SIC-ZPS “IT4030014” Rupe di Campotrera Rossena;

**DATO ATTO:**

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l’esercizio della concessione;
- che Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è la sottoscritta Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell’art. 8 della L.R. 2/2015, **la cauzione da versare, a garanzia degli obblighi e condizioni delle concessioni del demanio idrico, ha un importo minimo di Euro 250,00;**

- che pertanto, per il ritiro del presente provvedimento, il richiedente è tenuto al versamento dell'importo di cui al punto precedente quale deposito cauzionale;

#### **ACQUISITI:**

- il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po dall'AIPO, assunto al protocollo n. PGRE/2017/11922 in data 11/10/2017, che ha subordinato lo stesso alle prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione;
- La Valutazione di Incidenza con esito "incidenza negativa non significativa sul sito SIC-ZPS "IT4030014" Rupe di Campotrera Rossena, senza prescrizioni, comunicata dal Comune di Canossa con e-mail assunta al protocollo n. PGRE/2017/12116 in data 16/10/2017, espressa dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale sul progetto a titolo "Sistemazione rete fognaria in località Castello di Canossa" comprensivo dell'intervento in argomento;

**RITENUTO**, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l'occupazione richiesta sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### **D E T E R M I N A**

- a) di concedere, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, a **IRETI Spa C.F./Partita IVA 01791490343** con sede legale in Provincia di Alessandria, l'occupazione dell'area demaniale pertinente al **Rio Coda**, identificata al **NCT Foglio 18 area non censita a fronte particella 130** ad uso **scarico acque di fognatura**;
- b) di stabilire che a norma dell'art.17 della L.R. 7/2004, la concessione sia **valida fino al 31/12/2035**;
- c) di dare atto che trattandosi di infrastrutture idriche, di cui all'art. 143 del D. Lgs. n. 152/2006, conferite a società a totale partecipazione pubblica ineditabile, si applica l'esenzione dal pagamento del canone prevista dalla deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna in data 29 giugno 2009 n. 913;
- d) di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione;
- e) di stabilire che la ditta concessionaria, qualora non avesse già provveduto, è tenuta al versamento degli importi indicati di seguito, da effettuarsi prima del ritiro del presente provvedimento secondo le modalità che saranno indicate con successiva comunicazione:
  - **€ 250,00 quale deposito cauzionale**;
- f) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- g) di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario previo versamento del canone dovuto e del deposito cauzionale;
- h) di comunicare al concessionario l'avvenuta adozione del presente atto ed il termine entro cui effettuare quanto stabilito al punto precedente;
- i) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente

provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

j) di dare atto, infine:

- che il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
- che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
- che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza
- che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.i..

*LA DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI REGGIO EMILIA  
Dott.ssa Valentina Beltrame*

---

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

---

***DISCIPLINARE***

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione area del demanio idrico del **Rio Coda** in territorio del Comune di **Canossa (RE)** località **Castello di Canossa** ad uso **scarico acque di fognatura** a favore di **IRETI Spa C.F./Partita IVA 01791490343**, in seguito indicata come "Concessionario".

**Articolo 1**

**Oggetto della Concessione**

La concessione ha per oggetto l'area demaniale pertinente il **Rio Coda**, identificata al NCT al **Foglio 18 area non censita a fronte della particella 130**.

L'occupazione della suddetta area è concessa per **scarico acque di fognatura**.

**Articolo 2**

**Durata della concessione**

La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita con durata fino al **31 dicembre 2035**;

La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

**Articolo 3**

**Canone, Cauzione e Spese**

Trattandosi di infrastrutture idriche, di cui all'art. 143 del D. Lgs. n. 152/2006, conferite a società a totale partecipazione pubblica ineditabile, si applica l'esenzione dal pagamento del canone prevista dalla deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna in data 29 giugno 2009 n. 913.

L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura minima prevista ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, è di €. 250.00 da versare prima del ritiro del presente atto di concessione.

**Articolo 4**

**Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la concessione**

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

**Prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico** dell' Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po che si recepiscono nel presente disciplinare e si riportano nei seguenti punti:

1. per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle coltivazioni, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali;
2. il concessionario è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del Rio Coda in dipendenza della concessione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario;
3. il concessionario è obbligato a posizionare in zona ben visibile, lato corso d'acqua, un cartello con l'indicazione degli estremi dell'atto di concessione rilasciato e la scadenza della stessa.

**Stato delle opere** – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

**Salvaguardia della fauna ittica** - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

## **Articolo 5** **Obblighi e condizioni generali**

La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto

a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

1. la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
2. la conservazione dei beni concessi;
3. la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può sub-concedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

**Articolo 6**  
**Decadenza della Concessione**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

---

Firmato per accettazione il concessionario

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**